



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 16/02/2005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2035

D.P.R. 285/90. "Regolamento di Polizia Mortuaria. Art. 105. "Autorizzazione alla tumulazione privilegiata". Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21.

L'Assessore alla Sanità, dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Uff. 3, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 116 del 21/5/1998) "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 114 prevede che sono conferite alle Regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato.

Il D.P.C.M. 26/5/2000 (G.U. n. 238 dell'11.10.2000) "Individuazione delle risorse finanziarie strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112", ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

La Legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria" all'art. 8, punto 1, prevede: "Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni"; al comma c): "rilascio dell'autorizzazione su parere dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al tumo di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria; al comma d) "esercizio delle ulteriori competenze previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria".

La Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali" detta criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti Locali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione in quelle delegate dallo Stato di cui all'Art. 118, comma 2.

Tra le autorizzazioni di cui all'art. 8, lett. c) L.R. 21/2000, prevista dal D.P.R. 285/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", conferite alle Regioni con D.P.C.M. 26.05.2001 investite del cambiamento, già di competenza delle Prefetture e trasferito ai comuni dalla citata legge regionale, viene ricompreso anche l'Art. 105: "Tumulazione privilegiata in località diverse dai Cimiteri".

Il citato articolo prevede che "Il Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel predetto Regolamento".

Con nota prot n. 1924 del 21.05.2002 è intervenuto atto di chiarimento del Ministro della Salute che ha specificato come "... sulla base dei principi desumibili dagli artt. 113 e 114 del decreto legislativo n. 112 del 1998 sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle regioni territorialmente

competenti della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni".

In attesa, pertanto, dell'attuazione della L.R. n. 22 del 30.11.2000 nel settore che qui interessa, si ritiene che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art. 105 del D.P.R. 285/90 sia di competenza della Regione e che l'istruttoria del procedimento, che prevede anche la verifica di aspetti di carattere igienico-sanitario, venga espletata dall'Assessorato regionale alla Sanità, previa acquisizione del parere di conferma delle condizioni per le quali concorre il rilascio dell'autorizzazione in questione da parte del Presidente della Giunta, massima autorità regionale, vista la discrezionalità autorizzativa che presuppone la valutazione sul merito dell'istanza di tumulazione, qualora come recita l'art. 105 "... concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita speciali benemeritenze".

Si ritiene, pertanto, necessario stabilire, da parte della Giunta regionale, la documentazione di rito da produrre a supporto dell'istanza di tumulazione privilegiata, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/90, ai fini della verifica degli aspetti igienico-sanitari e della conferma da parte del Presidente della Regione delle speciali condizioni che concorrono al rilascio della prevista autorizzazione;

si ritiene, pertanto, che l'istanza vada inoltrata al Sig. Presidente della Regione ed all'Assessorato alla Sanità corredata della seguente documentazione:

Istanza del Sindaco del Comune intesa alla tumulazione privilegiata con relativo parere per la sepoltura extracimiteriale;

Istanza del legale rappresentante del luogo di culto laico e/o religioso entro cui si chiede la tumulazione;
Parere igienico-sanitario della ASL territorialmente, competente in cui si dichiara che ricorrono le condizioni igienico-sanitarie previste dal D.P.R. 285/90, corredato e da certificato necroscopico attestante che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva e/o diffusiva.

Autorizzazione del Comune alla sepoltura extracimiteriale con dettagliata relazione tecnico-edilizia corredata da:

- autorizzazione preventiva di rito della Soprintendenza ai Beni Ambientali della Puglia;
- dichiarazione del rispetto di tutte le norme tecniche - sanitarie vigenti.

Nulla osta della massima autorità locale civile (Sindaco) e lo religiosa (Curia arcivescovile) alla tumulazione privilegiata;

Nulla osta dei familiari dell'Estinto/a;
Biografia dell'Estinto/a

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Le spese derivano dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate ad assegnazioni a destinazione vincolata che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni, in quanto per le attività di vigilanza e controllo le aziende sanitarie devono fare fronte con la quota del F.S.R. a ciascuna assegnata, rientrando tali attività tra quelle istituzionalmente previste.

Il Dirigente del Settore
Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'Art. 4, lett. c, della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportata e facente parte integrante, ai sensi della L.R. n. 21 del 30 novembre 2000, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria" art. 8, comma 1, punto c):

di stabilire, in applicazione del D.L.gvo 112/98, in attesa dell'attuazione della L.R. 22 del 30.11.2000 nel settore che qui interessa, che il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'Art. 105 del D.P.R. 285/90 sia di competenza della Regione e che l'istruttoria del provvedimento, che prevede anche la verifica di aspetti di carattere igienico-sanitario, venga espletata dall'Assessorato regionale alla Sanità, previa acquisizione del parere di conferma delle condizioni per le quali concorre il rilascio dell'autorizzazione in questione da parte del Presidente della Giunta, massima autorità regionale, vista la discrezionalità autorizzativa che presuppone la valutazione sul merito dell'istanza di tumulazione, qualora corno recita l'art. 105 "... concorrono giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita speciali benemerienze";

di stabilire, da parte della Giunta regionale, la documentazione di rito da produrre a supporto dell'istanza di tumulazione privilegiata, di cui all'art. 105 del D.P.R. 285/90, ai fini della verifica degli aspetti igienico-sanitari e della conferma da parte del Presidente della Regione delle speciali condizioni che concorrono al rilascio della prevista autorizzazione;

di stabilire, pertanto, che l'istanza vada inoltrata al Sig. Presidente della Regione ed all'Assessorato alla Sanità, corredata della seguente documentazione:

- Istanza del Sindaco del Comune intesa alla tumulazione privilegiata con relativo parere per la sepoltura extracimiteriale;
- Istanza del legale rappresentante del luogo di culto laico e/o religioso entro cui si chiede la tumulazione;
- Parere igienico-sanitario della ASL territorialmente competente in cui si dichiara che ricorrono le condizioni igienico-sanitarie previste dal D.P.R. 285/90, corredato e da certificato necroscopico attestante che il decesso non è avvenuto per malattia infettiva e/o diffusiva.
- Autorizzazione del Comune alla sepoltura extracimitenale con dettagliata relazione tecnico-edilizia corredata da:
 - autorizzazione preventiva di rito della Soprintendenza ai Beni Ambientali della Puglia;
 - dichiarazione del rispetto di tutte le norme tecniche - sanitarie vigenti.
- Nulla osta della massima autorità locale civile (Sindaco) e lo religiosa (Curia arcivescovile) alla tumulazione privilegiata;

- Nulla osta dei familiari dell'Estinto/a;

- Biografia dell'Estinto/a.

di disporre che, per la verifica delle condizioni igienico-sanitarie previste nel presente atto, i Direttori Generali delle AASSLL. devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizione e/o implementazioni delle stesse;

di dare mandato al Settore sanità di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati;

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
